

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1414 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e per animali non destinati alla produzione di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o la modifica di tale autorizzazione.
- (2) L'uso del bisolfato di sodio è stato autorizzato per dieci anni per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti con il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di modifica delle condizioni d'uso. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) La domanda riguarda una modifica delle condizioni d'uso per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, nello specifico una modifica del contenuto dell'additivo nel mangime completo.
- (5) Nel suo parere del 22 maggio 2014 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il contenuto precedente di bisolfato di sodio come regolatore di acidità e come composto aromatizzante dovrebbe essere modificato secondo i nuovi dati ricevuti.
- (6) Al fine di consentire l'uso del bisolfato di sodio nelle nuove condizioni di impiego proposte, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012.
- (7) La valutazione del bisolfato di sodio dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato negli allegati del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (GUL 46 del 17.2.2012, pag. 33).

⁽³⁾ EFSA Journal 2014; 12(6):3731.



Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La sostanza specificata nell'allegato e i mangimi che la contengono, prodotti ed etichettati prima del 10 settembre 2017, in conformità alle norme applicabili prima del 10 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione			
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %					
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: regolatori di acidità												
1j514ii	—	Bisolfato di sodio	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1) NaHSO₄ Na 19,15 % SO₄ 80,01 % Prodotto mediante sintesi chimica <i>Metodo di analisi (*)</i> Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.</p>	<p>Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni</p>	—	—	—	4 000	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. 2. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti. 3. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente</p>	8 marzo 2022		
											Gatti	20 000
											Visoni	10 000

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eut/food-additives/evaluation-reports>



ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione		
						minimo mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	massimo				
1)514ii	—	Bisolfato di sodio	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1) NaHSO₄ Na 19,15 % SO₄ 80,01 % Prodotto mediante sintesi chimica <i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.</p>	Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni	—	—	4 000	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.</p> <p>2. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti.</p> <p>3. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente</p>	8 marzo 2022		
										Gatti	20 000
											Visoni

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/feed-additives/evaluation-reports>

